



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 56/54 DEL 29.12.2009

Oggetto: Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008 e s.m.i., relativa all'intervento "Coltivazione cava per rocce ornamentali in loc. Tragala", nel comune di Norbello. Proponente: G.M.C. di Pes Marcello.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con nota n. 2422/Gab. del 24.12.2009, riferisce che la Società G.M.C. di Pes Marcello ha presentato, nell'aprile 2008, e regolarizzato nel settembre 2008, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per l'intervento denominato "Coltivazione cava per rocce ornamentali in loc. Tragala", nel comune di Norbello; tale intervento è ascrivibile alla categoria di cui all'allegato B1 della deliberazione della Giunta regionale 24/23 del 23.4.2008, punto 8, lettera i), "cave e torbiere".

Il progetto prevede l'apertura di una nuova attività estrattiva per lo sfruttamento di un giacimento di basalto ad uso ornamentale, il cui volume in posto è stimato in 540.000 m³. L'apertura della cava è finalizzata a fornire materia prima per due stabilimenti esistenti ubicati in Santa Giusta e Sedilo (OR), nei quali vengono lavorate pietre ornamentali (graniti, basalto, trachiti) per la produzione di rivestimenti per interni ed esterni.

La attività interesserà un'area di circa 9 ettari di superficie, attualmente utilizzata come pascolo, e sarà articolata su tre lotti, con recupero contestuale delle aree progressivamente coltivate e rimodellate. Il metodo di coltivazione adottato prevede lo scavo "in fossa" con un unico gradone di altezza non superiore a 6 metri. Non è previsto l'uso di esplosivo.

Il progetto di recupero, avente come finalità la restituzione dell'area all'uso originario e la ricostituzione del pascolo arborato con quercia da sughero, prevede il riutilizzo degli sfridi per il parziale riempimento dei vuoti di coltivazione, la ricostituzione del terreno agrario e la messa a dimora di specie autoctone, tra cui in particolare la sughera e il leccio.

I blocchi estratti saranno trasportati negli stabilimenti per la lavorazione e commercializzati come rivestimenti di interni ed esterni, destinati al mercato nazionale ed estero.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), stanti i nuovi indirizzi regionali in materia di attività estrattive, definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 47/18 del 20 ottobre 2009, che ha modificato



i precedenti indirizzi resi con la Delib.G.R. n. 37/14 del 2007, ha dato seguito all'istruttoria, ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. prima del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava:
 - a.dovranno essere censiti e individuati puntualmente gli esemplari di *Quercus suber* con cui l'area di scavo interferisce direttamente; in osservanza delle indicazioni e prescrizioni che potranno essere date dal Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Oristano, dovrà essere valutata la possibilità di effettuare l'espianto degli esemplari arborei e la loro messa a dimora in aree limitrofe; i risultati di tale ricognizione e gli interventi previsti dovranno essere comunicati al Servizio SAVI preventivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava;
 - b.dovranno essere individuati in planimetria i muretti a secco esistenti nell'area, al fine di prevedere la loro conservazione, o la loro ricostruzione in fase di recupero;
 - c.dovrà essere definito un cronoprogramma dettagliato delle attività di coltivazione, recupero e monitoraggio previste e prescritte;
 - d.in considerazione della vicinanza del proposto tracciato del gasdotto GALSI, dovrà essere verificato il rispetto delle norme di polizia mineraria, circa le prescritte distanze dai gasdotti e oleodotti, ai fini della definizione del perimetro di cava richiesto in autorizzazione;
 - e.dovranno essere rimossi e smaltiti in conformità alle norme vigenti i materiali ferrosi e altro genere di rifiuti presenti nell'area di cava e lungo la strada sterrata di accesso;
2. il deposito degli scarti di lavorazione e il loro riutilizzo nelle fasi di recupero morfologico, dovrà essere definito secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 117/2008, con la predisposizione di un piano di gestione e di caratterizzazione dei materiali, secondo le indicazioni degli allegati I e II;
3. le attrezzature e i mezzi meccanici impiegati durante l'attività lavorativa dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
4. al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e acque superficiali, in ogni fase dei lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure gestionali idonee a prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno; in particolare:
 - a. le eventuali operazioni di manutenzione, nonché il rifornimento dei mezzi, dovranno essere effettuate esclusivamente in un'area appositamente attrezzata e idoneamente



- impermeabilizzata; in caso di sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente;
- b. per tutta la durata dei lavori, le acque meteoriche ricadenti nell'area di cava dovranno essere accumulate per gli usi del cantiere e completamente riciclate, evitando il loro recapito diretto verso il reticolo naturale; qualora occasionalmente le stesse dovessero essere allontanate, si dovrà ricorrere all'uso di autobotti e provvedere al loro smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;
5. in fase di preparazione delle aree di scavo:
- a. i lavori di preparazione del cantiere dovranno rispettare le fasi di progetto, evitando la asportazione della vegetazione nei lotti non ancora interessati dagli scavi; tutti gli esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi specie arbustiva e arborea, meritevoli di conservazione per dimensioni e portamento, dovranno essere asportati con idoneo pane di terra e reimpiantati nei settori in fase di recupero, o integrati alla vegetazione esistente ai margini dell'area;
- b. preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus (primi 40 cm) e quelli più profondi e argillosi (oltre 40 cm di profondità); il terreno asportato dovrà essere completamente riutilizzato nel recupero dello stesso sito di cava;
- c. qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
6. per la mitigazione della dispersione di polveri:
- a. sulle tutte le aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, la pista di accesso, si dovrà procedere all'inumidimento periodico e all'aspersione con sostanze incrostanti, tenendo conto delle condizioni meteorologiche;
- b. si dovrà provvedere a tenere i mezzi meccanici sempre in perfetta efficienza e dovranno essere previste procedure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non riutilizzo;
7. dovrà essere definito un piano di monitoraggio ambientale delle polveri aerodisperse (polveri totali, e frazioni sottili) nelle aree limitrofe alla cava e in corrispondenza dei principali recettori



- sensibili, a partire dal primo anno e per tutta la durata della attività, con modalità e frequenza da stabilirsi secondo le indicazioni del Dipartimento provinciale dell'ARPAS;
8. al fine di evitare disagi e difficoltà di accesso ai fondi, per tutta la durata della attività, la strada sterrata comunale utilizzata per l'accesso alla cava dovrà essere mantenuta in buone condizioni di percorribilità, mediante la necessaria manutenzione periodica;
 9. al termine della attività dovranno essere immediatamente smantellati tutti i manufatti e le infrastrutture funzionali alle attività di cava e dovrà essere rimosso ogni accumulo di materiale e ogni genere di rifiuto, provvedendo allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 10. con riferimento al progetto di recupero ambientale, avente come finalità la rinaturalizzazione e la ricostruzione del pascolo arborato con quercia da sughero:
 - a. gli interventi di abbancamento degli sfridi, rimodellamento, ricostituzione del suolo e rinaturalizzazione dovranno procedere contestualmente alla coltivazione, nel rispetto delle tecniche e degli stati di avanzamento previsti in progetto; i vuoti di coltivazione dovranno essere colmati esclusivamente con i materiali di scarto provenienti dallo stesso sito;
 - b. su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm, riutilizzando completamente in loco il terreno di scotico accumulato. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità conformi ai dettami del D.Lgs. n. 217/2006 e s.m.i.;
 - c. dovranno essere ricostruiti i muretti a secco preesistenti, riutilizzando lo stesso pietrame accantonato;
 - d. la ricostituzione della copertura vegetale, dovrà essere effettuata mediante l'impianto delle specie arbustive e arboree autoctone indicate in progetto e con la densità di impianto prevista di 1.300 piante per ettaro; dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone (*Quercus suber*, *Q. ilex*, *Olea oleaster* var. *sylvestris*, *Rhamnus alaternus*, *Phillyrea latifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Pyrus* sp. ecc.) e di specie arbustive pioniere, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; è escluso l'impiego di conifere e specie esotiche; la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme;



- e. per tutta la durata della attività, sulle superfici progressivamente rinaturalizzate si dovrà provvedere costantemente alle necessarie cure colturali e alle irrigazioni periodiche e di soccorso delle specie messe a dimora, sino al completo affrancamento delle piantine e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di risarcimento delle fallanze; al termine della attività estrattiva, tali interventi dovranno proseguire fino al raggiungimento dell'obiettivo di progetto di ricostituire di una copertura arboreo-arbustiva avente densità non inferiore a 650 piante per ettaro;
 - f. su tutte le aree progressivamente rinaturalizzate dovrà essere evitato il pascolamento sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - g. al termine della prima fase del progetto (fase a breve termine (5 anni), di cui all'allegato 7 del progetto) dovrà essere concordato, con i rappresentanti dell'Assessorato dell'Industria, del Servizio SAVI, del CFVA e del Servizio della Tutela Paesaggistica, un sopralluogo per la verifica dei primi risultati del recupero ambientale e del rispetto del piano di coltivazione proposto;
 - h. il bacino di raccolta delle acque di ruscellamento, ubicato nella parte centrale dell'area di cava, dovrà essere realizzato mediante lo scavo e il rimodellamento della roccia ed utilizzando blocchi di basalto lungo il perimetro; è escluso l'utilizzo di strutture in calcestruzzo;
 - i. la pista interna alla cava dovrà essere realizzata con fondo in terra stabilizzata e cunette laterali in materiali naturali;
11. per il coordinamento degli interventi di rinaturalizzazione, la Società dovrà avvalersi del supporto di un esperto (agronomo o forestale) al fine di evitare/mitigare eventuali impatti non previsti in fase progettuale, verificare la corretta esecuzione delle azioni di recupero, con particolare riferimento alla ricostituzione del suolo e all'impianto delle specie vegetali, predisporre la relazione di cui al punto 12;
12. al fine del monitoraggio dei risultati raggiunti con le opere di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione, con periodicità biennale dovrà essere trasmessa al Servizio SAVI, al Servizio Tutela Paesaggistica di Oristano, al Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Oristano, al Comune di Norbello, nonché al Servizio Attività Estrattive, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica e planimetrie, attestante lo stato dei luoghi, il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente deliberazione.



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato "Coltivazione cava per rocce ornamentali in loc. Tragala", nel comune di Norbello, proposto dalla Società G.M.C. di Pes Marcello, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Comune di Norbello, il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Oristano e l'ARPAS;
- di stabilire che l'autorizzazione all'attività di cava, da rilasciare da parte del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, non potrà avere una durata superiore a 10 anni;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere avviati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci